



554/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78859 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Paolo Bonaiuti e dall'avv. Susanna Chiabotto

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO dell'INTERNO - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in proprio

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e dispensato dal servizio per inabilità a decorrere dal 28.11.2000, ha impugnato: a) il decreto n. 401 del 20.3.2009 con il quale, per le infermità "1. esiti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

trauma cranio-encefalico commotivo concussivo con lesioni multiple parenchima cerebrale, persistente disturbo post-traumatico da stress; esiti di distorsione ginocchio dx e meniscectomia mediale e lesione parziale l.c.a.; 2. Esiti trauma cranico con note neurodistoniche secondarie, contusione spalla e ginocchio sx e distrazione gemelli gamba sx; colpo di frusta cervicale, frattura sublussazione penultimo metamero coccigeo; 3. infrazione V mtc sx; contusione ginocchio, gomito e polso sx; 4. esiti lussazione acromion claveare sx con lesione cuffia dei rotatori e deficit funzionale;" riconosciute dipendenti da causa di servizio (verbali CMO di Roma n. R10327/PS del 5.2.2001 e A70231411 del 5.5.2004), gli è stata riconosciuta la pensione privilegiata vitalizia per cumulo di 3^ctg., invece della migliore ascrizione tabellare alla 1^ cgt. in cumulo con la 2^ctg. e assegno di superinvalidità che avrebbero dovuto essere riconosciute per la gravità delle patologie dalle quali è affetto; b) il decreto n. 18737 del 3.11.2003 dell'ex Prefetto della Provincia di Roma nella parte relativa alla mancata corresponsione della I.I.S. in misura separata ed integrale, e non perequata.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente ha così concluso:

"in via principale: l'accoglimento del ricorso con concessione di miglior trattamento di PPO a vita nella misura corrispondente alla I ^ ctg. tab. A, a vita per gli esiti da trauma cranico oltre cumulo di 2 ^ ctg. tab. A per l'ulteriore plesso di invalidità a carattere traumatico investente gli arti superiori, segnatamente i cingoli scapolari e le spalle oltre le mani con deficit di forza e capacità prensile, oltre arti inferiori con deficit podalico, deambulatorio ed ortostatico, con concessione di assegno di superinvalidità per sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno lett. E/F n. 8 o, quantomeno, corrispondente alla lett. E/G n.3, sin dalla data del congedo essendo stati i citati provvedimenti ivi gravati notificati il 12.4.2021 su espressa richiesta dell'interessato del 24.1.2021, oltre consegna di copia formale del 4.52016.

Unitamente a tale rilievo ai fini della PPO, si domanda la corretta applicazione e liquidazione della I.I.S. In misura integrale, oltre 13 ^ mensilità corrispondente dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo in quanto seppur tale emolumento sia stato calcolato, lo stesso è stato in modo errato. Inoltre, a tale calcolo non è seguita la dovuta liquidazione in misura integrate per come dovuto per legge e cioè

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

in 40/40mi data la inidoneità al servizio.

Il tutto con distrazione e riconoscimento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo anche ai sensi delle sentenze n. 8/QM/2007 e n. 6/QM/2008 SS.RR.;

in via subordinata: che venga richiesto in merito parere a CTU specialistico iscritto all'albo del Tribunale o ad Organo medico superiore (giusta le indicazioni di cui alla sentenza 10/QM/2007 e comunque dello stesso C.G.C.), svolto in contraddittorio tra le parti affinché esprima motivato parere con comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali ai sottoscritti procuratori per la corretta formazione delle prove nel processo.

Contestualmente si chiede che l'adita Curia disponga affinché l'Amministrazione convenuta nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 154 del Codice di Giustizia Contabile".

Con memoria di costituzione, con riferimento alla notifica dei provvedimenti contestati, il resistente ha rappresentato che, relativamente al D.M. n. 401/2009, "il ricorrente è stato debitamente informato con nota ministeriale del 27/03/2009 (all. 17 fasc. amm/vo) della trasmissione alla competente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sede INPDAP-RM3, ora INPS, tenuta alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 193 - 1^ comma del d. P. R. 29/12/1973 n. 1092 e successive modificazioni" e che, relativamente al "D.P. di pensione ordinaria, la Prefettura di Roma con nota del 11/11/2003 (all.18 fasc. amm/vo), ha comunicato all'interessato l'emissione del provvedimento e l'inoltro alla corte dei conti per la registrazione". Nel merito, il resistente ha evidenziato che il ricorrente non ha diritto a una migliore categoria di pensione privilegiata e, quanto all'I.I.S., ha rilevato che "il trattamento pensionistico è stato determinato conglobando nello stipendio l'emolumento de quo indicando nelle avvertenze del D. M. n. 401 del 20/03/2009 concessivo del trattamento privilegiato vitalizio la clausola "Non trova applicazione l'art. 99 del d. P. R. 1092/1973, in quanto operante l'art. 15 comma 3 L. n. 724/94".

Per quanto attiene alla perequazione, ha dedotto il difetto di legittimazione passiva, in quanto la competenza è in capo all'INPS. Ha così concluso chiedendo:

"in via preliminare che sia respinto per inammissibilità in relazione alla pretesa di un diverso inquadramento nosologico e una

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

migliore/diversa ascrivibilità a far data dal congedo, senza offrire un valido supporto probatorio coevo all'epoca della dispensa dal servizio, avendo comunque presentata documentazione decisamente posteriore alle date di visita collegiale, ovverossia refertazioni di visite mediche ed esami diagnostici effettuati nell'arco temporale 2018-2020 (come si evince dall'elenco a pag. 15 del ricorso) e quindi, a parere di questa Amministrazione, l'azione giudiziale promossa appare un mero impulso a codesta Eccellentissima Corte a nominare una c.t.u., che si faccia carico dell'intero onere probatorio spettante all'interessato;

il rigetto della pretesa di "corresponsione della I.I.S. nella misura integrale", perché palesemente priva di fondamento giuridico, atteso che l'elaborazione del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico è stata correttamente effettuata ai sensi della legge 23/12/1994 n. 724 non trovando applicazione l'art. 99 del d. P. R. 27/12/1973 n. 1092;

sia accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva e conseguentemente l'estromissione dal giudizio di questa Amministrazione in ordine alla pretesa della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

"perequazione del trattamento pensionistico" in quanto di totale competenza dell'Ente Previdenziale non evocato in giudizio;

la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e competenze di lite, nella misura di cui all'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, come richiamate dall'art. 158 comma 2 del Codice di Giustizia Contabile, come novellato dall'art. 70, comma 1 del d.lgs. 7 ottobre 2019, n.144.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Qualora nell'ipotesi remota che codesta Corte ritenesse di accogliere il ricorso e, per gli esiti delle patologie sofferte, riconoscere dalla data della dispensa un miglior trattamento economico, lo stesso potrà decorrere dal 26/06/2016 per l'intervenuta prescrizione dei ratei ultra quinquennali a far data dall'istanza giudiziale atteso che l'interessato, avuta piena conoscenza dell'emissione dei provvedimenti e degli emolumenti accreditati dall'istituto previdenziale sul proprio c/c bancario a titolo di pensione privilegiata e di interessi legali, ha impugnato il provvedimento soltanto in data 26/06/2021".

All'esito dell'udienza del 22/09/2022, con l'ordinanza n. 188/2022 è stato chiesto il parere

medico legale al Collegio Medico Legale (CML), Sezione speciale presso la Corte dei conti, ha riscontrato la richiesta.

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato.

Con note il ricorrente ha rilevato che con l'ordinanza n. 188/2022 non sono stati concessi i termini di cui all'art. 97 c.g.c. e ha chiesto, previo stralcio del parere, che vengano assegnati detti termini; ha, quindi, depositato le osservazioni del CTP e il parere d'incollocabilità.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza del 4/12/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Paolo Bonaiuti per il ricorrente ha rilevato l'assenza di alcuni documenti amministrativi, ha contestato la memoria del resistente e il parere del CTU, ha richiamato il ricorso e gli atti depositati e ha insistito per l'accoglimento ed in subordine per un nuovo parere medico - legale; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione del ricorrente relativa alla violazione dell'art. 97 c.g.c.

Sul punto, si rileva che l'assenza della procedura di cui all'art 97 c.g.c. non determina di per sé la nullità del parere o la violazione del principio del contraddittorio, in quanto, nel caso di specie, il CTP nominato dal ricorrente ha preso parte alle operazioni peritali e successivamente al deposito del parere definitivo ha formulato osservazioni critiche. Pertanto, l'eccezione è respinta.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto di riconoscere una migliore classifica per il trattamento pensionistico privilegiato e ha contestato il calcolo dell'I.I.S. e il blocco della perequazione.

Per quanto attiene alla prima richiesta, il CML, Sezione speciale presso la Corte dei conti, ha esaminato la documentazione in atti e ha visitato il ricorrente, così concludendo: *"l'infermità, sofferte dall'ex Ispettore della Polizia di Stato*

XX all'epoca della dispensa dal servizio per inabilità e con riferimento alla visita medica effettuata presso la CMO di Roma il 5.5.2004 e agli accertamenti sanitari in quella sede esaminati, inquadrabili, come:

1. esiti trauma cranioencefalico commotivo concussivo con lesioni multiple parenchima cerebrale, persistente disturbo post-traumatico da stress; esiti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

distorsione ginocchio dx e meniscectomia mediale e lesione parziale l.c.a.;

2. esiti trauma cranico con note neurodistoniche secondarie, contusione spalla e ginocchio sx e distrazione gemelli gamba sx; colpo di frusta cervicale, frattura sublussazione penultimo metamero coccigeo;

3. infrazione V mtc sx; contusione ginocchio, gomito e polso sx;

4. esiti lussazione acromion claveare sx con lesione cuffia dei rotatori e deficit funzionale" siano state correttamente indennizzate con la pensione vitalizia di 3 A ctg. e non siano meritevoli di un migliore trattamento pensionistico singolarmente e per cumulo rispetto a quello precedentemente assegnatogli".

Il CML ha rilevato che "pur non volendo sminuire in alcun modo, quanto riferito dal ricorrente, in ordine al criterio di oggettività richiesto dall'ambito giuridico sotteso, ritiene che l'esame neurologico a corredo sia ampiamente sovrapponibile a quanto già valutato in epoca antecedente, ove venivano riscontrate anche degli esiti forse più invalidanti, quali delle oscillazioni pluridirezionali al Romberg. In merito alla deambulazione, difatti, anche se con

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fermate frequenti per riferita algia, la stessa risulta per lo più possibile ed i passaggi posturali svolti in autonomia. La cervico-dorso-lombalgia rilevata per un quadro di artrosi diffuso, in comorbidità con dei movimenti articolari della spalla dx limitati di 1/4 alla adduzione, abduzione, elevazione, intra ed extrarotazione e retropulsione appare, in assenza di documentato impegno funzionale agli arti inferiori e superiori tramite un mirato esame elettromiografico, appare senz'altro ipervalutato rispetto allo specifico riferimento tabellare di 7 ctg della Tabella A concesso. Tale osservazione, rimane altrettanto veritiera, anche per il riferito umore depresso, con deficit attentivo-mnesici che viene obiettivata, unicamente in base al riferito anamnestico del ricorrente, in assenza di qualunque conferma testologica e pertanto, in base ai riferiti incubi notturni appare più verosimile essere reattiva a tematiche di origine familiari (si sente ignorato dalla famiglia...) piuttosto che riconducibile al disturbo dell'adattamento inizialmente diagnosticato.

Ebbene, siffatto complesso prodromico sofferto, in base alle risultanze di tutto quanto sopra e della documentazione specialistica allegata al ricorso, tra

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

cui quella del 2018 e del 2020, non si ritiene di entità tale da mutare quanto precedentemente asseverato".

Il suddetto parere è stato reso dal CML all'esito delle operazioni peritali a cui ha partecipato il CTP del ricorrente.

Le osservazioni del CTP allegate alle note depositate il 22/11/2024 non offrono ulteriori argomenti a sostegno della domanda rispetto a quelli esaminati dal CTU, in quanto prospettano una migliore classifica senza il supporto di una valutazione critica a quanto rappresentato dal CML, né assume rilievo, ai fini di una migliore classifica, l'assegno d'incollocabilità, il cui riconoscimento è finalizzato a garantire nel caso di specie un diverso e più favorevole trattamento economico; sul punto, non assume, poi, rilievo il profilo relativo alla completezza del fascicolo amministrativo, che riguarda la problematica relativa alla corretta notifica dei provvedimenti contestati, mentre si ritiene che il parere del CML sia intervenuto sulla base di un fascicolo amministrativo.

Pertanto, nel rispetto del principio del contraddittorio, si condivide il parere reso dal CML e, quindi, la domanda di una migliore classifica

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensionistica è rigettata.

Con riferimento alla domanda relativa alla misura dell'IIS, essa non può essere accolta, in quanto l'IIS è stata correttamente conglobata nel trattamento pensionistico per effetto dell'art. 15, comma 3, della legge 794/1992, trattandosi di pensione privilegiata ordinaria e non tabellare (Corte conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sent. n. 39/2023, II Sezione Giurisdizionale d'Appello, sent. n. 227/2020); peraltro, manca anche una specifica istanza amministrativa, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 153 c.g.c. (in termini analoghi, Sez. Prima Giuris. Appello, sent. n. 285/2020).

Da ultimo, per quanto attiene alla perequazione, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva del resistente Ministero dell'Interno, in quanto l'erogazione della perequazione rientra nella competenza dell'INPS.

Le spese di lite sono compensate, in ragione della complessità della vicenda, nulla per spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del resistente sulla domanda relativa alla perequazione e rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.12.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



